

## AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avvocato Riccardo Ferretti, nella qualità di difensore della sig.ra **Angelamaria Memoli**, (c.f. MMLNLM71C67C361U), nel giudizio nrg. **5666/2023** pendente dinanzi alla Sez. IV - Ter del TAR Lazio – Roma, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza all'**Ordinanza della Sezione 4<sup>a</sup> Ter del TAR Lazio – Roma, n. 14329/2023 del 27/09/2023 emessa nel giudizio nrg. 5666/2023.**

1. **Autorità Giudiziaria** innanzi alla quale si procede e **numero di registro generale:**  
**TAR Lazio – Roma, nrg. 5666/2023.**
2. **Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:**
  - Angelamaria Memoli (**ricorrente**)
  - Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
  - Formez PA in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
  - Commissione Interministeriale RIPAM in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**);
  - Commissione del concorso pubblico a 2293 posti di personale non dirigenziale (**Amministrazione intimata**)
3. **Estremi dei provvedimenti impugnati tramite ricorso ed oggetto del giudizio:**

PER L'ANNULLAMENTO  
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

-del provvedimento del 24 febbraio 2023, pubblicato sul sito web dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso note la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 2617, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso;

-della graduatoria dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della mancata valutazione dei titoli in suo possesso;

- della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale

*Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it*

*Cell. 346 4789569 - Tel. 081 7611115*

*P.IVA 09137301215 - C.F. FRRRCR92A11F839U*

l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 2617, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso;

- della graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i diplomi di laurea in suo possesso;
- del punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria finale da parte ricorrente, pari a 27,25, inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione del titolo di laurea;
- del punteggio numerico, pari a 1,5 punti, assegnato a parte ricorrente per i titoli dalla stessa dichiarata in sede di domanda di partecipazione, viziato dalla mancata attribuzione di almeno +1 punti per il diploma di laurea magistrale in giurisprudenza e +1 punti per la ulteriore laurea triennale in scienze dell'amministrazione, per un totale di +2 punti (da ridurre a +1,5 ai fini del rispetto del tetto massimo di 3 punti attribuibile ai titoli, previsto dall'art. 7, comma 3, del bando);
- dell'esito della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatré) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di un quesito errato;
- del punteggio numerico pari a 25,75 assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla erronea somministrazione del quesito n. 24;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 24 del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 24 del questionario di parte ricorrente;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo;
- ove occorra e per quanto di interesse, dell'art. 7 del bando di concorso, nella misura in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- del verbale n. 15 del 5 ottobre 2022 con cui l'Amministrazione ha stabilito i criteri per la valutazione dei titoli di studio dei candidati, con particolare riferimento ai diplomi di laurea;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla valutazione dei diplomi di laurea;
- del bando del concorso de quo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

### **3.1. Estremi dei provvedimenti impugnati tramite ricorso per motivi aggiunti:**

per l'annullamento con i presenti motivi aggiunti, previa adozione di misure cautelari:

- a) in parte qua, della graduatoria finale di merito e della graduatoria finale di merito dei vincitori (profilo AMM), come risultante a seguito della rettifica del 19/04/2023, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;
- b) per quanto di ragione, dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, adottati dall'Amministrazione attinenti alla fase di scelta sedi dei vincitori di concorso, laddove non includono la ricorrente;
- c) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

### **3.2 Sunto dei motivi di ricorso e dei motivi contenuti nei motivi aggiunti:**

**I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 24 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA– VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL**

**PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Con il primo ed unico motivo di ricorso si contesta l'irragionevolezza del quesito n. 24 del questionario somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso indetto per la copertura, presso diverse amministrazioni, di 2293 posti su ruoli non dirigenziali.

Il quesito recita come segue:

*What's a synonym of the adjective "honest"?*

1° *Truthfull.*

2° *Memorable.*

3° *Proper.*

Orbene, la censura riferita al quesito è finalizzata a porre in evidenza l'illogicità ed ambiguità dello stesso, nello specifico con riguardo all'errata formulazione della risposta indicata come esatta dall'Amministrazione.

Infatti, il vocabolo "truthfull" non esiste in lingua inglese, sicché il quesito non contiene alcuna risposta esatta.

Il motivo si riporta alla giurisprudenza del TAR Lazio, afferente proprio al quesito in questione, per cui:

*“La risposta indicata come corretta dall'Amministrazione è senza dubbio sbagliata perché presenta un errore grammaticale, dato che “Truthful” si scrive con una sola “l”. Il medesimo termine con due “l”, invece, non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese.”* (Cfr. *ex multis* TAR Lazio, Sez. IV°, sent. n. 11796/2022)

**II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA– VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL**

## **LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Con il primo motivo di ricorso si impugna l'iniquo criterio fissato dall'art. 7 del Bando di concorso, per il quale:

*“3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:*

*1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;”*

La previsione del Bando appare *icto oculi* irragionevole ed illogica laddove equipara titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi accademici di natura e durata differente, attribuendo sia alle lauree triennali che alle magistrali a ciclo unico il medesimo punteggio.

A sostegno della censura si richiamano diversi orientamenti giurisprudenziali:

*“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un' illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (Ex multis: TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4162 del 08/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4821 del 21/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5619 del 05/05/2022 e TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5615 del 05/05/2022).*

*“... nello stabilire i criteri di valutazione e i punteggi per i titoli universitari dei concorrenti [...] non avrebbe potuto equiparare, con l'attribuzione del medesimo punteggio (11 punti), il titolo di studio conseguito dopo un percorso di studio triennale con quello ottenibile solo dopo un percorso di studio quinquennale (oppure quadriennale per lauree del previgente ordinamento). [...] Pertanto, nella previsione di un medesimo punteggio per tutte le tipologie di lauree, la disciplina comunale non risulta coerente con la disciplina statale...” (TAR Basilicata, sez. I, n. 355/2011).*

## **III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA**

Con il III° motivo la ricorrente lamenta che la collocazione alla posizione n. 2617 è dovuta a causa delle gravi ed evidenti illegittimità determinate dall'errata valutazione dei titoli di studio e dalla presenza nel questionario della prova scritta di una domanda ambigua/fuorviante. In assenza di tali illegittimità la ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio sufficiente a collocarla tra i vincitori di concorso.

**Per quanto concerne i motivi aggiunti:** avverso l'impugnata graduatoria rettificata si sono riproposti in originale le medesime doglianze già introdotte con il ricorso principale, mutuando tali atti i medesimi vizi dei provvedimenti ivi gravati, in quanto ad essi direttamente consequenziali, sicché si rinvia al suesposto sunto dei motivi di censura

**4. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:**

la presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria finale di merito, relativa al profilo professionale identificato con il **Codice AMM**, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021, **si allega al presente avviso la graduatoria in questione:**

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**

**6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR Lazio – Roma con Ordinanza della Sezione 4<sup>a</sup> Ter del TAR Lazio – Roma, n. 14329/2023 del 27/09/2023 emessa nel giudizio nrg. 5666/2023.**

**7. Testo integrale del ricorso:**

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEDE DI ROMA  
RICORSO

Nell'interesse di Angelamaria Memoli (C.F. MMLNLM71C67C361U), nata il 27.03.1971, a Cava de' Tirreni (SA), e residente in via Vittorio Veneto, n. 322, Cava de' Tirreni (SA), CAP 84013, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, nella persona del legale rappresentante pro tempore - La Commissione Interministeriale Ripam, nella persona del legale rappresentante pro tempore; - La Commissione esaminatrice del concorso, nella persona del legale rappresentante pro tempore; - Il Foromez P.A. – Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'Ammodernamento delle P.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore; - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona del legale

*Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it*

*Cell. 346 4789569 - Tel. 081 7611115*

*P.IVA 09137301215 - C.F. FRRRCR92A11F839U*

rappresentante pro tempore; - Il Ministero dell'Interno, nella persona del legale rappresentante pro tempore; - Il Ministero della Cultura, nella persona del legale rappresentante pro tempore; - L'Avvocatura Generale dello Stato, nella persona del legale rappresentante pro tempore;

E NEI CONFRONTI

dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

-del provvedimento del 24 febbraio 2023, pubblicato sul sito web dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso note la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 2617, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso;

-della graduatoria dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della mancata valutazione dei titoli in suo possesso;

- della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 2617, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso;

-della graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i diplomi di laurea in suo possesso;

- del punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria finale da parte ricorrente, pari a 27,25, inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione del titolo di laurea;

- del punteggio numerico, pari a 1,5 punti, assegnato a parte ricorrente per i titoli dalla stessa dichiarata in sede di domanda di partecipazione, viziato dalla mancata attribuzione di almeno +1 punti per il diploma di laurea magistrale in giurisprudenza e +1 punti per la ulteriore laurea triennale in scienze dell'amministrazione, per un totale di +2 punti (da ridurre a +1,5 ai fini del rispetto del tetto massimo di 3 punti attribuibile ai titoli, previsto dall'art. 7, comma 3, del bando);

-dell'esito della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di un quesito errato;

- del punteggio numerico pari a 25,75 assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla erronea somministrazione del quesito n. 24;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 24 del correttore e del foglio risposte;

- dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 24 del questionario di parte ricorrente;

- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo;  
- ove occorra e per quanto di interesse, dell'art. 7 del bando di concorso, nella misura in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;  
- del verbale n. 15 del 5 ottobre 2022 con cui l'Amministrazione ha stabilito i criteri per la valutazione dei titoli di studio dei candidati, con particolare riferimento ai diplomi di laurea;  
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla valutazione dei diplomi di laurea;  
- del bando del concorso de quo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;  
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere inclusa nella graduatoria dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, previa rettifica in aumento del punteggio per i titoli in suo possesso, nonché per il quesito errato, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria dei vincitori del concorso de quo;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli e per la prova scritta, conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria dei vincitori del concorso de quo.

Si premette in

#### FATTO

1.-Con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale «Concorsi ed esami», n. 104 del 31 dicembre 2021, la Commissione RIPAM ha reso noto il «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato». 2.- Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali: i) una prova selettiva scritta, distinta per codici di concorso; ii) valutazione dei titoli;

Ebbene, l'odierna parte ricorrente è stata convocata per lo svolgimento della prova scritta del concorso, per il superamento della quale la lex specialis ha richiesto l'ottenimento di una valutazione minima pari a ventuno/trentesimi (cfr. art. 6 del bando).

Tale prova è consistita, per quanto di interesse, nella risoluzione di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti, articolato, per il profilo di interesse, come segue:

“a) una parte composta da n. 25 (venticinque) quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: Elementi di diritto amministrativo; Elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione; Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici; Elementi di diritto dell'Unione europea; Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; Conoscenza della lingua inglese.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

b) una parte composta da n. 7 (sette) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

c) una parte composta da n. 8 (otto) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. [...]

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

risposta più efficace: +0,75 punti;

risposta neutra: +0,375 punti;

risposta meno efficace: 0 punti.”

3. Ebbene, una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, parte ricorrente ha appurato di aver ottenuto un punteggio pari a 25,75, viziato dalla presenza di un quesito palesemente erroneo e/o fuorviante, come peraltro già rilevato da Codesto Ecc.mo TAR adito in recentissime pronunce.

Ci si riferisce, in particolare, al quesito n. 24, che si riporta integralmente:

Come si dirà, la somministrazione del summenzionato quesito ha certamente compromesso il punteggio finale della prova di parte ricorrente, che, a causa di tale illegittimità, ha ottenuto un punteggio totale di 27,25 punti, inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, che le è valsa l'esclusione dal novero dei candidati vincitori del concorso de quo.

4. Per quanto concerne, poi, la valutazione dei titoli di studio, per quanto di nostro interesse, parte resistente ai sensi dell'art. 7, comma 3, della lex specialis, ha previsto i seguenti punteggi:

In vero, il 24 febbraio u.s., sono state rese note sul sito dell'amministrazione le graduatorie dei candidati idonei e vincitori del concorso de quo. A questo punto, si ribadisce, l'odierna ricorrente ha appurato di aver conseguito 27,25 punti complessivi, ripartiti rispettivamente in: - 25,75 punteggio per la prova scritta; - 1,5 punto per i titoli in suo possesso; Così parte ricorrente ha appreso di essere stata collocata, quale idonea non vincitrice, nella posizione n. 2617.

5. – Ciò è dipeso, oltre che dalla presenza del quesito errato citato all'interno del suo questionario prova, dalla mancata attribuzione di almeno +2 punti ulteriori (da ridurre a 1,5 punti, ai fini del rispetto del tetto massimo di 3 punti attribuibile ai titoli, previsto dall'art. 7, comma 3, del bando) per il diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e della laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici in suo possesso al momento della pubblicazione del bando di concorso.

Infatti, come anticipato, per il diploma di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza (quindi un titolo di laurea equipollente alla laurea triennale più quella specialistica ovvero alla laurea magistrale), l'amministrazione ha deciso di assegnare solo 1 punto. Ciò è dipeso dalla illegittima previsione contenuta nel bando di concorso.

6. – Ed infatti con bando di concorso, all'art. 7, comma 3, l'Amministrazione ha deciso di assegnare 1 punto “per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale” adottando, quindi, un modus operandi del tutto arbitrario e discriminatorio nei confronti di coloro che posseggono una laurea superiore alla laurea triennale.

7. - Ove ciò non bastasse, l'odierna parte ricorrente è risultata ulteriormente lesa dalla stessa disposizione della lex specialis, che non prevede l'assegnazione di alcun punteggio ulteriore in caso di seconda laurea.

Ed, invero, come sopra specificato parte ricorrente non possiede, solo ed unicamente, una laurea magistrale in Giurisprudenza (come vorrebbe, invece, far desumere la precedente), bensì, al contrario, la Dott.ssa Memoli possiede anche un diploma di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, correttamente dichiarato in sede di domanda di partecipazione, al quale, tuttavia, non è stato assegnato alcun punteggio.

8. – Al fine di verificare la regolarità del punteggio attribuito per i titoli in suo possesso e per la prova scritta sostenuta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti la valutazione dei titoli e lo svolgimento della prova scritta, nonché le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dalla resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di:

#### DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 24 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA– VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA. Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta

*Pec: [avvocato.ferretti@pec.it](mailto:avvocato.ferretti@pec.it) - Mail: [r.ferretti@outlook.it](mailto:r.ferretti@outlook.it)*

*Cell. 346 4789569 - Tel. 081 7611115*

*P.IVA 09137301215 - C.F. FRRRCR92A11F839U*

multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione. Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta. Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti, una volta pubblicata la graduatoria degli idonei e dei vincitori, parte ricorrente ha appurato che il proprio punteggio è stato pregiudicato dalla presenza di un quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante.

Il quesito in esame, il n. 18, è così formulato:

Secondo l'amministrazione la risposta corretta è la A). L'odierna ricorrente, invece, non ha flaggato alcuna opzione di risposta, a causa della formulazione assolutamente ambigua e fuorviante del quesito.

Ed invero, proprio in merito al quesito odiernamente censurato, appare opportuno segnalare in questa sede che Codesto Ecc.mo TAR adito, con sentenza del 14 novembre 2022, n. 14940, conformemente all'orientamento della Sezione (cfr. Sent. n. 14328/2022), ha osservato che "la risposta indicata come corretta dall'Amministrazione è senza dubbio sbagliata perché presenta un errore grammaticale, dato che "Truthful" si scrive con una sola "l". Il medesimo termine con due "l", invece, non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese. In merito occorre ricordare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, in sede di pubblico concorso, «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756). Ebbene, nel caso di specie, emerge ictu oculi l'erroneità della risposta indicata come corretta dall'Amministrazione, con conseguente sindacabilità di un ambito pur caratterizzato da amplissima discrezionalità.

La commissione, invero, «non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.)." (TAR Lazio, sent. n. 14940/2022).

Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, il Giudice ha ordinato all'Amministrazione di "provvedere sulla posizione della ricorrente, per evitare che quest'ultima possa essere pregiudicata dall'agire illegittimo dell'Amministrazione; e ciò mediante una serie di possibili correttivi che rientrano nell'alveo delle proprie valutazioni discrezionali (a mero titolo di esempio: annullare il quesito in contestazione e di conseguenza rimodulare il punteggio o attribuire il punteggio invocato dalla ricorrente come se anche la risposta da quest'ultima fornita fosse corretta)." (TAR Lazio, sent. n. 14940/2022).

È chiaro, pertanto, l'illegittimo operato della precedente nel caso di specie, che ha comportato, per l'odierna ricorrente, l'attribuzione di un punteggio illegittimo, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante proprio a causa della presenza del quesito odiernamente censurato.

Notoriamente, infatti, il vocabolo "truthfull" non trova riscontro nella lingua inglese: da ciò ne deriva, pertanto, l'assoluta erroneità del quesito n. 24, posto che l'odierna ricorrente non avrebbe mai potuto selezionare la risposta A) (considerata corretta dall'Amministrazione), né tantomeno le altre opzioni di risposta, parimenti sbagliate; invece i quesiti somministrati durante le pubbliche selezioni, specie se a risposta multipla, devono caratterizzarsi dalla coerenza del contenuto e della relativa opzione di risposta, che dovrebbe desumersi con univocità dalla formulazione del contesto cui fa riferimento la domanda!

Ed invero, la precedente avrebbe dovuto, più correttamente, formulare il quesito, fornendo tre opzioni di risposta, di cui una incontrovertibilmente corretta.

Così non è stato.

A confermare quanto esposto, l'Ecc.mo Consiglio di Stato che, in materia di quesiti a risposta multipla, ha ribadito che «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione

chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta”» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

L'erronea formulazione del quesito odiernamente censurato (che non avrebbe dovuto presentare alcun margine di ambiguità, penalizzando viceversa i concorrenti) non solo ha pregiudicato il punteggio dell'odierna parte ricorrente, che comunque ha proficuamente superato la prova scritta, ma non le ha consentito di collocarsi nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale di merito.

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati, che hanno ottenuto un punteggio corretto per i quesiti cui hanno dato una risposta esatta, si rende necessario assegnare alla ricorrente il punteggio pieno per il quesito contestato, pari a 0,75 punti, e procedere, dunque, al ricalcolo del punteggio conseguito alla prova scritta (pari a 25,75 anziché 26,5) non essendo stata posta nelle condizioni di fornire la risposta corretta al quesito in esame, stante l'ambigua formulazione dello stesso.

Nel caso contrario, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione, la quale mancherebbe la possibilità di valutare la candidata su più materie e argomenti attinenti al profilo, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori.

La candidata, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche codesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente, precisando che « nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560). Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

In particolare, «laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contenga, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto di interesse, il punteggio attribuito all'odierna parte ricorrente in esito alla prova scritta.

**II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.**  
Come anticipato in fatto, l'odierna ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere collocata nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito del concorso de quo.

Ciò è dipeso dalla mancata attribuzione di +2 punti ulteriori (da ridurre a 1,5 punti) per il titolo di studio in suo possesso.

Procedendo con ordine, l'art. 7 del bando di concorso in oggetto, rubricato “Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito”, ha previsto l'attribuzione di un punteggio massimo di 3 punti, sulla base dei seguenti criteri:

- “1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
- 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
- 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
- 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
- 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione”

*Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it*

*Cell. 346 4789569 - Tel. 081 7611115*

*P.IVA 09137301215 - C.F. FRRRCR92A11F839U*

Pertanto, si ribadisce che la *lex specialis* ha previsto l'attribuzione di 1 punto a tutti coloro che, come nel caso di specie, sono in possesso di un titolo di laurea a ciclo unico e, quindi, logicamente superiore al diploma di laurea triennale.

Sulla base di tale assunto, l'Amministrazione, nel caso di specie, ha considerato la laurea ciclo unico in giurisprudenza come titolo equipollente ad una laurea triennale, attribuendo alla stessa unicamente il punteggio complessivo pari ad 1 punto.

Ciò per diretta applicazione della menzionata previsione del bando, che in questa sede si contesta, la quale non differenzia, erroneamente, i due titoli di studio in esame, non assegnando alcun punteggio ulteriore ai titoli, come quello posseduto dall'odierna parte ricorrente, superiori al titolo di laurea triennale.

L'odierna ricorrente, invero, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente dichiarato anche il possesso di un ulteriore titolo di laurea triennale:

Sorprendentemente, sulla base dell'art. 7, comma 3, l'Amministrazione ha assegnato solo 1 punto a tutti coloro che siano in possesso di 3 titoli di studio, come nel caso dell'odierna ricorrente:

- laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza: della durata complessiva di 5 anni;
- laurea triennale in scienze dei servizi giuridici.

Pertanto, ai fini della valutazione dei titoli di studio, la situazione dell'odierna ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro i quali abbiano, invece, dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso del solo diploma di laurea triennale, pur trattandosi di titoli accademici e piani di studio totalmente diversi!

La Commissione, evidentemente, ha ritenuto che tale titolo superiore non dovesse esser oggetto di valutazione anche come titolo ulteriore, agendo in un modo del tutto arbitrario e in aperto contrasto con le norme e i principi indicati in rubrica, violando, peraltro, le stesse disposizioni del bando di concorso, dalla cui complessiva lettura è certamente possibile trarre l'indicazione della chiara volontà di valorizzare in maniera distinta il possesso del titolo minimo richiesto per l'accesso (diploma di istruzione secondaria di II grado) ed il possesso dei titoli che, rispetto a quest'ultimo, costituiscano un *quid pluris*.

Alla luce di quanto fin qui considerato, la decisione dell'Amministrazione di attribuire solamente 1 punto a chi, oltre alla laurea triennale, abbia conseguito anche il titolo specialistico, risulta gravemente iniqua, dato che sminuisce fortemente, in assenza di alcun criterio meritocratico, un percorso di studi, quale quello relativo al corso di laurea in Giurisprudenza che deve poter essere differenziato rispetto ai percorsi di laurea triennale.

Sicché, diviene del pari evidente, come ampiamente ribadito, che il bando avrebbe dovuto prevedere l'attribuzione di un punteggio fisso per il diploma di laurea triennale (pari a 1 punto), ed un punteggio ulteriore per l'eventuale possesso di un titolo universitario superiore.

In sintesi, è del tutto logico che il possesso della Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (di durata quinquennale ed idonea ad assicurare una formazione di livello "avanzato" per l'esercizio di professioni regolamentate e attività di elevata qualificazione), doveva e deve poter comportare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, come titolo superiore, e quindi ulteriore rispetto a quello previsto per la laurea triennale.

Invece, l'odierna ricorrente si è vista illegittimamente attribuire solamente 1 punto per il possesso di ben due diplomi di laurea, alla stregua di chi, invece, ha conseguito un solo titolo di studio (e, peraltro, della durata complessiva inferiore di tre anni).

Peraltro, la contraddittorietà dell'operato amministrativo, nel caso di specie, è quanto più lampante laddove si osservi che la ricorrente è in possesso di ben due titoli di studio, uno di durata triennale (Laurea in Scienze dei servizi giuridici) e uno relativo alla laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, della durata complessiva di 5 anni.

La stessa, quindi, avrebbe diritto non già all'attribuzione di un punteggio pari a 1,5 punti per i titoli in suo possesso, bensì a un punteggio complessivo pari a 3 punti, così calcolati:

-0,5 per i due master di I livello dichiarati dalla ricorrente;

-1 punto per la laurea triennale;

-1,5 punti per la laurea magistrale in giurisprudenza (il cui punteggio attribuibile sarebbe pari a +2 punti, da ridurre a 1,5 punti ai fini del rispetto del tetto massimo di 3 punti attribuibili per i titoli, ex art. 7 della *lex specialis*)

Ciò in quanto il diploma di laurea in giurisprudenza deve essere necessariamente considerato diversamente, rispetto a un titolo accademico scaturito da un percorso di durata triennale.

L'errore dell'amministrazione, quindi, in questo caso è duplice: da un lato, infatti, ha errato la precedente nell'omettere di valutare il secondo titolo di studio dichiarato dall'odierna ricorrente (per il quale le sarebbe spettata, pertanto, l'attribuzione di +1 punto); dall'altro lato, poi, ha arbitrariamente deciso di equiparare i due percorsi di laurea (della durata, rispettivamente, di 3 anni e 5 anni), con l'attribuzione del medesimo punteggio, in spregio a quanto previsto dalla normativa nazionale e, successivamente, specificato e chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia.

Tale questione non è nuova al giudice amministrativo.

Ed infatti, Codesto Ecc.mo TAR, si è già espresso recentemente, con sentenza del 12 gennaio u.s., sulla medesima questione, facendo proprio l'orientamento secondo il quale «deve trovare accoglimento la censura afferente il mancato riconoscimento di due punti per la laurea magistrale, trattandosi di titolo in merito al quale la Sezione, sebbene in sede di delibazione cautelare (ordinanza n. 1739 del 14 febbraio 2022), ha rilevato che “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)» (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV, Sent. N. 544/2023).

A ciò si aggiunga, poi, che l'arbitrarietà dell'operato amministrativo risulta ancor più evidente in virtù del fatto che la precedente ha, correttamente, deciso di attribuire un punteggio differenziato per quanto concerne i titoli post-lauream, sulla base dei criteri di seguito riportati:

Ebbene, se l'Amministrazione ha correttamente differenziato i percorsi di studio relativi ai titoli accademici post-lauream, attribuendo un punteggio differente sulla base, evidentemente, della diversa durata temporale del percorso, del numero di crediti conseguiti e, in generale, della peculiarità di ciascun titolo, non si comprende la ragione per cui, invece, i diplomi di laurea vengono arbitrariamente equiparati tra loro, nonostante le macroscopiche differenze intercorrenti tra un diploma di laurea triennale e un titolo di laurea magistrale (peraltro di durata quinquennale).

Appare del tutto illogico, infatti, equiparare dei percorsi di laurea che presentano delle caratteristiche intrinsecamente differenti, così come per i titoli accademici post-lauream, pur senza prevedere, però, una graduazione del punteggio attribuibile agli stessi.

Viceversa, la precedente avrebbe dovuto attribuire 1 punto per il possesso del diploma di laurea triennale, e almeno +2 punti a tutti coloro i quali, invece, risultino in possesso di una laurea vecchio ordinamento/magistrale/ciclo unico: per chi, invece, come nel caso dell'odierna ricorrente, sia in possesso di ben 3 titoli di studio, l'amministrazione avrebbe dovuto attribuire un punteggio totale di 3 punti (+1 punto per la laurea triennale + 2 punti per la laurea vecchio ordinamento/magistrale/ciclo unico, da ridurre a 1,5), differenziando in tal modo, in maniera equa e congrua, i percorsi di studio differenti effettuati di ciascun candidato.

Pertanto, l'omessa valutazione del titolo di studio superiore dichiarato dall'odierna ricorrente costituisce una grave e seria violazione dei principi che presidiano l'operato amministrativo: ed invero, l'omessa valutazione di un titolo in possesso dei candidati, oltre a ledere importanti interessi dei concorrenti, si pone in aperta violazione dei principi destinati a sovrintendere al regolare espletamento delle procedure concorsuali, avuto riguardo soprattutto ai principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa e all'obiettivo cardine della selezione dei candidati migliori e più preparati (cfr. TAR Campania – Napoli, sez. IV, sent. n. 3264/2012), mentre l'Amministrazione deve sempre assicurare l'aspirazione a poter intraprendere la professione cui si ambisce senza alcuna limitazione, come garantito dalla nostra Carta costituzionale (artt. 2, 3, 4, 34, 51 Cost.), coniugando il reclutamento e la valorizzazione delle capacità professionali degli aspiranti.

Peraltro, il Consiglio di Stato, chiamato ad affrontare una questione per certi aspetti analoga alla presente, ha sancito il principio della «prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso» (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).

La bontà di quanto esposto trova conferma nelle recenti pronunce del Consiglio di Stato che, infatti, ha chiarito più volte che «La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi» (Cons. di Stato, Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 932).

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

### III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierna ricorrente, come si può evincere anche dai documenti agli atti, ha conseguito il titolo di laurea triennale – 14 – in Scienze dei Servizi Giuridici (DM 270/04) e, successivamente, la Laurea magistrale a ciclo in Giurisprudenza (LMG-01)

Dunque, vista l'attuale collocazione alla posizione n. 2617, dovuta a causa delle gravi ed evidenti illegittimità presenti nel caso di specie, la stessa è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio complessivo, pari a 27,25, inferiore a quello legittimamente spettante: ciò sia per l'errata valutazione dei titoli dell'odierna ricorrente, sia per la presenza nel questionario della prova scritta di una domanda ambigua/fuorviante.

Ciò ha determinato una lesione che le è valsa l'illegittima esclusione dal novero dei candidati vincitori nella graduatoria finale di merito.

Di fatti, esaminando distintamente i due piani, si osserva quanto segue:

- Con specifico riguardo alla valutazione dei titoli, la ricorrente ha diritto al riconoscimento di + 1,5 punti per i titoli in suo possesso, con conseguente riconoscimento di 3 punti per titoli, e complessivi 28,75 punti e collocazione tra le posizioni nn. 754 e 774.

- Con specifico riguardo sia alla valutazione dei titoli, sia al quesito contestato, dovrebbero essere assegnati alla ricorrente +1,50 punti per titoli in suo possesso e +0,75 punti per il quesito contestato, con conseguente riconoscimento del punteggio complessivo di 29,5 e collocazione tra le posizioni nn. 334 e 335.

In entrambi i casi, si evidenzia come la stessa risulterebbe inclusa nella graduatoria dei vincitori, e avrebbe, per tanto, diritto ad essere destinata a una sede lavorativa alla stessa più congeniale.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittima mancata attribuzione degli ulteriori 2,25 punti per i titoli di laurea in suo possesso e per il quesito errato, affinché venga disposta la collocazione della ricorrente nella posizione spettante della graduatoria dei vincitori del concorso de quo.

\* \* \*

#### SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame. Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio complessivo a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta collocazione alla 2617° posizione nella graduatoria di merito del concorso, di talché la stessa non potrà partecipare alla procedura di assegnazione delle sedi, di prossima apertura, ed ambire quindi ad una sede lavorativa a lei più congeniale, concretizzandosi un danno personale oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto sliding doors).

La graduatoria di merito del concorso de quo è stata pubblicata il 24 febbraio u.s., pertanto a breve si aprirà la procedura di scelta della sede: parte ricorrente, non essendo inclusa nel novero dei vincitori del concorso a causa dell'illegittimo operato dell'Amministrazione, non potrà essere dichiarata vincitrice del concorso e, quindi, non potrà essere assegnata alla sede a lei più congeniale a causa della posizione in cui è allo stato attuale collocata. Pertanto, solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna parte ricorrente nella posizione legittimamente spettante, evitando ulteriori oneri ed aggravii. La procedura prosegue il suo corso, dunque, e posto che l'odierna ricorrente ha, in verità, pieno diritto di essere dichiarata vincitrice del concorso ed essere assegnata alla sede lavorativa legittimamente spettante, previa rettifica del punteggio erroneamente assegnatole per la prova scritta e per i titoli in suo possesso, la tutela cautelare si rende inevitabilmente necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente incorsa l'Amministrazione. Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata: rischierebbe infatti di rimanere, del tutto irragionevolmente, collocata in una posizione non legittima e, quindi, di non poter essere dichiarata vincitrice del concorso. La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

\* \* \*

#### ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza.

In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, voglia codesto

#### ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- in via istruttoria: ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

-in via cautelare: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio ottenuto da parte ricorrente per la prova scritta e per i titoli dichiarati, con conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo dalla stessa riportato nella graduatoria finale (pari a 27,25 anziché 29,5) e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria dei vincitori del concorso;

*Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it*

*Cell. 346 4789569 - Tel. 081 7611115*

*P.IVA 09137301215 - C.F. FRRRCR92A11F839U*

- nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio per il quesito errato e per i titoli, assegnato a parte ricorrente (+ 2,25 punti per la laurea magistrale in Giurisprudenza in suo possesso ed alla laurea triennale), con conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo dalla stessa riportato nella graduatoria finale del concorso (29,5 anziché 27,25) e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante tra i candidati vincitori del concorso;

- nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intimata al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito e conseguentemente di essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante. Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00. Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Palermo - Roma, 31 marzo 2023

Avv. Francesco Leone Avv. Simona Fell

## **7.1 Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti:**

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA

MOTIVI AGGIUNTI al ricorso nrg. 5666/2023

Nell'interesse della dott.ssa Angelamaria Memoli nata a Cava dei Tirreni (SA) il 27.03.1971, (c.f. MMLNLM71C67C361U), rapp.ta e difesa, giusta procura su foglio separato dal presente atto, dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f. FRRRCR92A11F839U), con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC avvocato.ferretti@pec.it, fax 081 19028105.

Contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.;

nonché nei confronti di:

del Sig. Congia Luca domiciliato presso l'indirizzo PEC: lucacongia@psypec.it;

della Sig.ra Longo Anna domiciliata presso l'indirizzo PEC: longo.anna@avvocatibari.legalmail.it;

del Sig. Melis Alessandro domiciliato presso l'indirizzo PEC: a.melis@postecert.it;

del Sig. Laurato Davide domiciliato presso l'indirizzo PEC: davidelaurato@pec.it;

per l'annullamento con i presenti motivi aggiunti, previa adozione di misure cautelari:

a) in parte qua, della graduatoria finale di merito e della graduatoria finale di merito dei vincitori (profilo AMM), come risultante a seguito della rettifica del 19/04/2023, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;

b) per quanto di ragione, dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, adottati dall'Amministrazione attinenti alla fase di scelta sedi dei vincitori di concorso, laddove non includono la ricorrente;

c) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

FATTO

A) La ricorrente, in possesso di Laurea magistrale in Giurisprudenza (LM/01) e Laurea Triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14), partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021.

Nello specifico, la ricorrente partecipava per le 1.250 posizioni relative al profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale, definite dal Codice AMM.

Secondo la disciplina prevista dal Bando, la procedura concorsuale si sarebbe articolata in due fasi:

Una prova selettiva scritta, differente per ognuno dei profili professionali banditi, regolata dall'art. 6 del Bando, consistente nella somministrazione di un questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo conseguibile di 30 punti e idoneità fissata a 21. Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta +0,75 punti;

- risposta mancante 0 punti;

- risposta errata -0,25 punti.

Una fase di valutazione titoli, regolata dall'art. 7 del Bando che, per quanto di interesse, regolava come segue la valutazione dei titoli universitari:

*Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it*

*Cell. 346 4789569 - Tel. 081 7611115*

*P.IVA 09137301215 - C.F. FRRRCR92A11F839U*

“3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;”

La ricorrente sosteneva la prova scritta con le modalità stabilite dal Bando e la superava ottenendo 25,75 punti sui 30 disponibili.

B) In data 24 febbraio 2023, l'Amministrazione pubblicava sul sito web istituzionale di FormezPA la graduatoria finale di merito del concorso de quo, nella quale la ricorrente si collocava 2617° con 27,25 punti.

Il punteggio finale conseguito dalla ricorrente si componeva come segue:

- 25,75 punti per la prova scritta

- 1 punto per la Laurea magistrale in Giurisprudenza;

- 0,50 punti per i master di primo livello dichiarati (0,25 per ogni master);

C) Sicché, la ricorrente si rendeva conto di essere stata penalizzata sotto un triplice profilo e che ciò aveva gravemente penalizzato il suo posizionamento in graduatoria, nello specifico: il primo determinato dalla presenza nel questionario della prova scritta di un quesito di lingua inglese, il n. 18 del questionario, palesemente errato, il secondo derivante dall'applicazione del criterio di valutazione dei titoli universitari previsto dall'art. 7 del Bando che, in maniera illegittima, equiparava, in termini di attribuzione di punteggio, le lauree a ciclo unico alle lauree triennali, assegnando ad entrambe 1 punto ed il terzo concernente l'omessa valutazione della laurea triennale, correttamente dichiarata in domanda, che, a mente dell'art. 7, comma 3, del Bando le avrebbe dovuto far conseguire 1 punto ulteriore.

Tali circostanze costavano alla ricorrente ben 2,75 punti (da ridursi a 2,5 come conseguenza dell'applicazione del limite massimo di 3 punti attribuibili ai titoli di studio): 0,75 punti dovuti alla presenza del quesito errato, uno per l'errata valutazione della Laurea magistrale in giurisprudenza ed un altro per la mancata valutazione della laurea triennale in scienze dei servizi giuridici.

D) Nel delineato contesto la ricorrente si vedeva costretta ad adire codesto on.le TAR allo scopo di chiedere l'annullamento degli atti meglio indicati nell'epigrafe del ricorso introduttivo e la conseguente rettifica del suo posizionamento in graduatoria.

Nelle more della celebrazione della camera di consiglio fissata per la discussione dell'istanza cautelare, l'Amministrazione adottava, in data 19 aprile 2023, un provvedimento di rettifica della graduatoria finale di merito, all'esito del quale il posizionamento della ricorrente variava dalla 2617° alla 2692° posizione, mentre il punteggio rimaneva invariato.

In data 10/05/2023, si celebrava la camera di consiglio all'esito della quale la trattazione dell'istanza cautelare veniva rinviata a nuova udienza per consentire la proposizione dei presenti motivi aggiunti avverso la graduatoria rettificata.

Orbene, la graduatoria rettificata risulta affetta da illegittimità derivata stante la conferma del punteggio assegnato alla ricorrente, pertanto se ne chiede l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

#### MOTIVI

Avverso l'impugnata graduatoria rettificata si ripropongono in originale le medesime doglianze ed istanze già introdotte con il ricorso principale, mutuando tali atti i medesimi vizi dei provvedimenti ivi gravati, in quanto ad essi direttamente consequenziali

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 24 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA– VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione. Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta. Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti, una volta pubblicata la graduatoria degli idonei e dei vincitori, parte ricorrente ha appurato che il proprio punteggio è stato pregiudicato dalla presenza di un quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante.

Il quesito in esame, il n. 18, è così formulato:

Secondo l'amministrazione la risposta corretta è la A). L'odierna ricorrente, invece, non ha flaggato alcuna opzione di risposta, a causa della formulazione assolutamente ambigua e fuorviante del quesito.

Ed invero, proprio in merito al quesito odiernamente censurato, appare opportuno segnalare in questa sede che Codesto Ecc.mo TAR adito, con sentenza del 14 novembre 2022, n. 14940, conformemente all'orientamento della Sezione (cfr. Sent. n. 14328/2022), ha osservato che "la risposta indicata come corretta dall'Amministrazione è senza dubbio sbagliata perché presenta un errore grammaticale, dato che "Truthful" si scrive con una sola "l". Il medesimo termine con due "l", invece, non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese. In merito occorre ricordare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, in sede di pubblico concorso, «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756). Ebbene, nel caso di specie, emerge icu oculi l'erroneità della risposta indicata come corretta dall'Amministrazione, con conseguenze sindacabilità di un ambito pur caratterizzato da amplissima discrezionalità.

La commissione, invero, «non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.)" (TAR Lazio, sent. n. 14940/2022).

Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, il Giudice ha ordinato all'Amministrazione di "provvedere sulla posizione della ricorrente, per evitare che quest'ultima possa essere pregiudicata dall'agire illegittimo dell'Amministrazione; e ciò mediante una serie di possibili correttivi che rientrano nell'alveo delle proprie valutazioni discrezionali (a mero titolo di esempio: annullare il quesito in contestazione e di conseguenza rimodulare il punteggio o attribuire il punteggio invocato dalla ricorrente come se anche la risposta da quest'ultima fornita fosse corretta)." (TAR Lazio, sent. n. 14940/2022).

È chiaro, pertanto, l'illegittimo operato della precedente nel caso di specie, che ha comportato, per l'odierna ricorrente, l'attribuzione di un punteggio illegittimo, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante proprio a causa della presenza del quesito odiernamente censurato.

Notoriamente, infatti, il vocabolo "truthfull" non trova riscontro nella lingua inglese: da ciò ne deriva, pertanto, l'assoluta erroneità del quesito n. 24, posto che l'odierna ricorrente non avrebbe mai potuto selezionare la risposta A) (considerata corretta dall'Amministrazione), né tantomeno le altre opzioni di risposta, parimenti sbagliate; invece i quesiti somministrati durante le pubbliche selezioni, specie se a risposta multipla, devono caratterizzarsi dalla coerenza del contenuto e della relativa opzione di risposta, che dovrebbe desumersi con univocità dalla formulazione del contesto cui fa riferimento la domanda!

Ed invero, la precedente avrebbe dovuto, più correttamente, formulare il quesito, fornendo tre opzioni di risposta, di cui una incontrovertibilmente corretta.

Così non è stato.

A confermare quanto esposto, l'Ecc.mo Consiglio di Stato che, in materia di quesiti a risposta multipla, ha ribadito che «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

L'erronea formulazione del quesito odiernamente censurato (che non avrebbe dovuto presentare alcun margine di ambiguità, penalizzando viceversa i concorrenti) non solo ha pregiudicato il punteggio dell'odierna parte ricorrente, che comunque ha proficuamente superato la prova scritta, ma non le ha consentito di collocarsi nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale di merito.

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati, che hanno ottenuto un punteggio corretto per i quesiti cui hanno dato una risposta esatta, si rende necessario assegnare alla ricorrente il punteggio pieno per il quesito contestato, pari a 0,75 punti, e procedere, dunque, al ricalcolo del punteggio conseguito alla prova scritta (pari a 25,75 anziché 26,5) non essendo stata posta nelle condizioni di fornire la risposta corretta al quesito in esame, stante l'ambigua formulazione dello stesso.

Nel caso contrario, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione, la quale mancherebbe la possibilità di valutare la candidata su più materie e argomenti attinenti al profilo, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori.

La candidata, invece, subirebbe incolpevolmente un modus procedendi del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche codesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente,

precisando che « nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile anche dall’art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560). Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all’impostazione della domanda.» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

In particolare, «laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto di interesse, il punteggio attribuito all'odierna parte ricorrente in esito alla prova scritta.

**II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA– VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Come anticipato in fatto, l’odierna ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere collocata nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito del concorso de quo.

Ciò è dipeso dalla mancata attribuzione di +2 punti ulteriori (da ridurre a 1,5 punti) per il titolo di studio in suo possesso.

Procedendo con ordine, l’art. 7 del bando di concorso in oggetto, rubricato “Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito”, ha previsto l’attribuzione di un punteggio massimo di 3 punti, sulla base dei seguenti criteri:

- “1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
- 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
- 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
- 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
- 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione”

Pertanto, si ribadisce che la lex specialis ha previsto l’attribuzione di 1 punto a tutti coloro che, come nel caso di specie, sono in possesso di un titolo di laurea a ciclo unico e, quindi, logicamente superiore al diploma di laurea triennale.

Sulla base di tale assunto, l’Amministrazione, nel caso di specie, ha considerato la laurea ciclo unico in giurisprudenza come titolo equipollente ad una laurea triennale, attribuendo alla stessa unicamente il punteggio complessivo pari ad 1 punto.

Ciò per diretta applicazione della menzionata previsione del bando, che in questa sede si contesta, la quale non differenzia, erroneamente, i due titoli di studio in esame, non assegnando alcun punteggio ulteriore ai titoli, come quello posseduto dall’odierna parte ricorrente, superiori al titolo di laurea triennale.

L’odierna ricorrente, invero, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente dichiarato anche il possesso di un ulteriore titolo di laurea triennale:

Sorprendentemente, sulla base dell’art. 7, comma 3, l’Amministrazione ha assegnato solo 1 punto a tutti coloro che siano in possesso di 3 titoli di studio, come nel caso dell’odierna ricorrente:

- laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza: della durata complessiva di 5 anni;
- laurea triennale in scienze dei servizi giuridici.

Pertanto, ai fini della valutazione dei titoli di studio, la situazione dell’odierna ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro i quali abbiano, invece, dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso del solo diploma di laurea triennale, pur trattandosi di titoli accademici e piani di studio totalmente diversi!

La Commissione, evidentemente, ha ritenuto che tale titolo superiore non dovesse esser oggetto di valutazione anche come titolo ulteriore, agendo in un modo del tutto arbitrario e in aperto contrasto con le norme e i principi indicati in rubrica, violando, peraltro, le stesse disposizioni del bando di concorso, dalla cui complessiva lettura è certamente possibile trarre l’indicazione della chiara

volontà di valorizzare in maniera distinta il possesso del titolo minimo richiesto per l'accesso (diploma di istruzione secondaria di II grado) ed il possesso dei titoli che, rispetto a quest'ultimo, costituiscano un quid pluris.

Alla luce di quanto fin qui considerato, la decisione dell'Amministrazione di attribuire solamente 1 punto a chi, oltre alla laurea triennale, abbia conseguito anche il titolo specialistico, risulta gravemente iniqua, dato che sminuisce fortemente, in assenza di alcun criterio meritocratico, un percorso di studi, quale quello relativo al corso di laurea in Giurisprudenza che deve poter essere differenziato rispetto ai percorsi di laurea triennale.

Sicché, diviene del pari evidente, come ampiamente ribadito, che il bando avrebbe dovuto prevedere l'attribuzione di un punteggio fisso per il diploma di laurea triennale (pari a 1 punto), ed un punteggio ulteriore per l'eventuale possesso di un titolo universitario superiore.

In sintesi, è del tutto logico che il possesso della Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (di durata quinquennale ed idonea ad assicurare una formazione di livello "avanzato" per l'esercizio di professioni regolamentate e attività di elevata qualificazione), doveva e deve poter comportare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, come titolo superiore, e quindi ulteriore rispetto a quello previsto per la laurea triennale.

Invece, l'odierna ricorrente si è vista illegittimamente attribuire solamente 1 punto per il possesso di ben due diplomi di laurea, alla stregua di chi, invece, ha conseguito un solo titolo di studio (e, peraltro, della durata complessiva inferiore di tre anni).

Peraltro, la contraddittorietà dell'operato amministrativo, nel caso di specie, è quanto più lampante laddove si osservi che la ricorrente è in possesso di ben due titoli di studio, uno di durata triennale (Laurea in Scienze dei servizi giuridici) e uno relativo alla laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, della durata complessiva di 5 anni.

La stessa, quindi, avrebbe diritto non già all'attribuzione di un punteggio pari a 1,5 punti per i titoli in suo possesso, bensì a un punteggio complessivo pari a 3 punti, così calcolati:

-0,5 per i due master di I livello dichiarati dalla ricorrente;

-1 punto per la laurea triennale;

-1,5 punti per la laurea magistrale in giurisprudenza (il cui punteggio attribuibile sarebbe pari a +2 punti, da ridurre a 1,5 punti ai fini del rispetto del tetto massimo di 3 punti attribuibili per i titoli, ex art. 7 della lex specialis)

Ciò in quanto il diploma di laurea in giurisprudenza deve essere necessariamente considerato diversamente, rispetto a un titolo accademico scaturente da un percorso di durata triennale.

L'errore dell'amministrazione, quindi, in questo caso è duplice: da un lato, infatti, ha errato la precedente nell'omettere di valutare il secondo titolo di studio dichiarato dall'odierna ricorrente (per il quale le sarebbe spettata, pertanto, l'attribuzione di +1 punto); dall'altro lato, poi, ha arbitrariamente deciso di equiparare i due percorsi di laurea (della durata, rispettivamente, di 3 anni e 5 anni), con l'attribuzione del medesimo punteggio, in spregio a quanto previsto dalla normativa nazionale e, successivamente, specificato e chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia.

Tale questione non è nuova al giudice amministrativo.

Ed infatti, Codesto Ecc.mo TAR, si è già espresso recentemente, con sentenza del 12 gennaio u.s., sulla medesima questione, facendo proprio l'orientamento secondo il quale «deve trovare accoglimento la censura afferente il mancato riconoscimento di due punti per la laurea magistrale, trattandosi di titolo in merito al quale la Sezione, sebbene in sede di deliberazione cautelare (ordinanza n. 1739 del 14 febbraio 2022), ha rilevato che "nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate" (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)» (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV, Sent. N. 544/2023).

A ciò si aggiunga, poi, che l'arbitrarietà dell'operato amministrativo risulta ancor più evidente in virtù del fatto che la precedente ha, correttamente, deciso di attribuire un punteggio differenziato per quanto concerne i titoli post-lauream, sulla base dei criteri di seguito riportati:

Ebbene, se l'Amministrazione ha correttamente differenziato i percorsi di studio relativi ai titoli accademici post-lauream, attribuendo un punteggio differente sulla base, evidentemente, della diversa durata temporale del percorso, del numero di crediti conseguiti e, in generale, della peculiarità di ciascun titolo, non si comprende la ragione per cui, invece, i diplomi di laurea vengono arbitrariamente equiparati tra loro, nonostante le macroscopiche differenze intercorrenti tra un diploma di laurea triennale e un titolo di laurea magistrale (peraltro di durata quinquennale).

Appare del tutto illogico, infatti, equiparare dei percorsi di laurea che presentano delle caratteristiche intrinsecamente differenti, così come per i titoli accademici post-lauream, pur senza prevedere, però, una graduazione del punteggio attribuibile agli stessi.

Viceversa, la precedente avrebbe dovuto attribuire 1 punto per il possesso del diploma di laurea triennale, e almeno +2 punti a tutti coloro i quali, invece, risultino in possesso di una laurea vecchio ordinamento/magistrale/ciclo unico: per chi, invece, come nel

caso dell'odierna ricorrente, sia in possesso di ben 3 titoli di studio, l'amministrazione avrebbe dovuto attribuire un punteggio totale di 3 punti (+1 punto per la laurea triennale + 2 punti per la laurea vecchio ordinamento/magistrale/ciclo unico, da ridurre a 1,5), differenziando in tal modo, in maniera equa e congrua, i percorsi di studio differenti effettuati di ciascun candidato.

Pertanto, l'omessa valutazione del titolo di studio superiore dichiarato dall'odierna ricorrente costituisce una grave e seria violazione dei principi che presidiano l'operato amministrativo: ed invero, l'omessa valutazione di un titolo in possesso dei candidati, oltre a ledere importanti interessi dei concorrenti, si pone in aperta violazione dei principi destinati a sovrintendere al regolare espletamento delle procedure concorsuali, avuto riguardo soprattutto ai principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa e all'obiettivo cardine della selezione dei candidati migliori e più preparati (cfr. TAR Campania – Napoli, sez. IV, sent. n. 3264/2012), mentre l'Amministrazione deve sempre assicurare l'aspirazione a poter intraprendere la professione cui si ambisce senza alcuna limitazione, come garantito dalla nostra Carta costituzionale (artt. 2, 3, 4, 34, 51 Cost.), coniugando il reclutamento e la valorizzazione delle capacità professionali degli aspiranti.

Peraltro, il Consiglio di Stato, chiamato ad affrontare una questione per certi aspetti analoga alla presente, ha sancito il principio della «prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso» (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).

La bontà di quanto esposto trova conferma nelle recenti pronunce del Consiglio di Stato che, infatti, ha chiarito più volte che « La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi » (Cons. di Stato, Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 932).

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

### III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierna ricorrente, come si può evincere anche dai documenti agli atti, ha conseguito il titolo di laurea triennale – 14 – in Scienze dei Servizi Giuridici (DM 270/04) e, successivamente, la Laurea magistrale a ciclo in Giurisprudenza (LMG-01)

Dunque, vista l'attuale collocazione alla posizione n. 2617, dovuta a causa delle gravi ed evidenti illegittimità presenti nel caso di specie, la stessa è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio complessivo, pari a 27,25, inferiore a quello legittimamente spettante: ciò sia per l'errata valutazione dei titoli dell'odierna ricorrente, sia per la presenza nel questionario della prova scritta di una domanda ambigua/fuorviante.

Ciò ha determinato una lesione che le è valsa l'illegittima esclusione dal novero dei candidati vincitori nella graduatoria finale di merito.

Di fatti, esaminando distintamente i due piani, si osserva quanto segue:

- Con specifico riguardo alla valutazione dei titoli, la ricorrente ha diritto al riconoscimento di + 1,5 punti per i titoli in suo possesso, con conseguente riconoscimento di 3 punti per titoli, e complessivi 28,75 punti e collocazione tra le posizioni nn. 754 e 774.
- Con specifico riguardo sia alla valutazione dei titoli, sia al quesito contestato, dovrebbero essere assegnati alla ricorrente +1,50 punti per titoli in suo possesso e +0,75 punti per il quesito contestato, con conseguente riconoscimento del punteggio complessivo di 29,5 e collocazione tra le posizioni nn. 334 e 335.

In entrambi i casi, si evidenzia come la stessa risulterebbe inclusa nella graduatoria dei vincitori, e avrebbe, per tanto, diritto ad essere destinata a una sede lavorativa alla stessa più congeniale.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittima mancata attribuzione degli ulteriori 2,25 punti per i titoli di laurea in suo possesso e per il quesito errato, affinché venga disposta la collocazione della ricorrente nella posizione spettante della graduatoria dei vincitori del concorso de quo.

### SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso, estesi con i presenti motivi aggiunti anche alla graduatoria rettificata, dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame. Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio complessivo a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta collocazione alla 2617° posizione, a seguito della rettificata ulteriormente peggiorata alla 2692°, nella graduatoria di merito del concorso, di talché la stessa non potrà partecipare alla procedura di assegnazione delle sedi, di prossima apertura, ed ambire quindi ad una sede lavorativa a lei più congeniale, concretizzandosi un danno personale oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto sliding doors).

La graduatoria di merito del concorso de quo è stata pubblicata il 24 febbraio u.s., rettificata il 19 aprile u.s., pertanto a breve si aprirà la procedura di scelta della sede: parte ricorrente, non essendo inclusa nel novero dei vincitori del concorso a causa dell'illegittimo operato dell'Amministrazione, non potrà essere dichiarata vincitrice del concorso e, quindi, non potrà essere assegnata alla sede a lei più congeniale a causa della posizione in cui è allo stato attuale collocata. Pertanto, solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna parte ricorrente nella posizione legittimamente spettante, evitando ulteriori oneri ed aggravii. La procedura prosegue il suo corso, dunque, e posto che l'odierna ricorrente ha, in verità, pieno diritto di essere dichiarata vincitrice del concorso ed essere assegnata alla sede lavorativa legittimamente spettante,

previa rettifica del punteggio erroneamente assegnatole per la prova scritta e per i titoli in suo possesso, la tutela cautelare si rende inevitabilmente necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente incorsa l'Amministrazione. Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irrimediabilmente pregiudicata: rischierebbe infatti di rimanere, del tutto irragionevolmente, collocata in una posizione non legittima

e, quindi, di non poter essere dichiarata vincitrice del concorso. La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza.

In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite.

La presente controversia non è soggetta a CU in quanto i presenti motivi aggiunti non determinano un'estensione dell'oggetto del giudizio.

Napoli, 12/06/2023

Avv. Riccardo Ferretti